

OGGETTO: Applicazione art.7 comma 1 A.N.Q.: fruizione del c.d. "giorno libero"

Si fa seguito alla circolare pari numero, datata 9 luglio decorso, nella quale, relativamente alla fruizione del cd. "giorno libero", maturato ogni cinque settimane dal personale che espleta servizio continuativo, si è precisato che il dipendente mantiene il diritto a fruire del giorno di riposo, secondo la scadenza prestabilita, fissata nella tabella "A" allegata al menzionato A.N.Q., anche qualora non sia riuscito a completare per assenza legittima i 25 giorni di servizio.

Tenuto conto che alla luce di tale interpretazione sono emerse molteplici problematiche connesse all'attuazione della norma, al fine di un'omogenea ed esatta applicazione della stessa, si rendono necessarie ulteriori precisazioni.

I turni continuativi costituiscono una tipologia di servizio la cui articolazione dell'orario di lavoro è quella risultante dalle tabelle "A" e "B" allegate all'A.N.Q..

Con riferimento alla tabella "A" le tipologie di turni ivi indicate riportano una programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito del quale il riposo settimanale e il giorno libero vanno considerati inseriti nella turnazione secondo una scadenza prefissata sicché, è da ritenere, i due istituti devono avere la stessa disciplina giuridica.

E' coerente con tale assunto l'orientamento sopra espresso, in base al quale il dipendente turnista mantiene il diritto a fruire del giorno libero e la giornata di aggiornamento e addestramento professionale secondo la scadenza prefissata, anche nell'ipotesi in cui non abbia completato i turni di servizio per una qualsiasi assenza legittima.

Da ciò consegue che il dipendente turnista, nel riassumere servizio dopo un periodo di congedo ordinario, riprenderà il proprio turno e fruirà dei riposi, del giorno libero e del giorno di aggiornamento/addestramento professionale così come da articolazione stabilita dal menzionato prospetto. Allo stesso modo si terrà conto di tale articolazione ai fini della fruizione di un periodo di ferie, computando il congedo ordinario solo nei giorni in cui il dipendente, secondo la turnazione indicata dal citato prospetto, dovrebbe effettivamente prestare servizio (escludendo, quindi, i riposi settimanali ed il giorno libero).

Nel considerare, a titolo di esempio, il caso di un dipendente, impegnato in servizio secondo i turni di cui alla colonna A del prospetto A, che si avvalga di un periodo di congedo-ordinario dal lunedì alla domenica della seconda settimana dello schema, il medesimo, comunque, fruirà il giorno libero secondo la previsione indicata dalla tabella, nel lunedì della quarta settimana.

Analogo criterio dovrà essere adottato nell'ipotesi di godimento di un periodo di congedo straordinario, al termine del quale il dipendente riassumerà servizio secondo la propria turnazione usufruendo del riposo settimanale, del giorno libero e dell'addestramento/aggiornamento professionale, secondo l'articolazione dei turni dal prospetto A.

Tuttavia, in base al cennato presupposto dell'analogia degli istituti in questione, è evidente che, qualora il dipendente si assenti dal servizio per congedo straordinario o aspettativa per malattia nella giornata prestabilita per la fruizione del giorno libero, quest'ultimo, analogamente a quanto costantemente affermato in materia di riposo settimanale, resta assorbito dall'istituto che giustifica l'assenza e, pertanto, non sorge alcun diritto al recupero.

Considerando ancora l'esempio di cui sopra, il dipendente impegnato secondo i turni di cui alla colonna A del prospetto A, che si assenti per motivi di salute dal lunedì al venerdì della terza settimana, riprenderà servizio il sabato 7,00/13,00 mantenendo il diritto a fruire il giorno libero nel lunedì immediatamente successivo.

Laddove, invece, l'assenza dal servizio per congedo straordinario o per malattia avvenga dal lunedì della seconda settimana alla domenica del dipendente riprenderà servizio iniziando un nuovo ciclo i cinque setti secondo lo schema della colonna A prospetto A, coinciderà con il turno 1,00/7,00 lunedì della prima settimana. Ciò posto, fruirà il martedì successivo la giornata destinata all'addestramento/aggiornamento professionale; non avrà, invece, diritto a recuperare il giorno libero del precedente ciclo delle cinque settimane, rimasto assorbito dall'istituto che giustifica l'assenza, e quindi attenderà il lunedì della quarta settimana per fruire il giorno libero maturato nel nuovo ciclo.

Appare opportuno precisare che nell'ipotesi in cui l'ufficio faccia cambio di turno, il personale che non fruisca del giorno libero a causa della del turno di servizio rispetto a quello risultante dalla pianificazione, mantiene il diritto a recuperarlo.

Pertanto, il dipendente impegnato nella turnazione di cui alla colonna A che a richiesta o d'ufficio, nella terza settimana cambi il turno 19,00/01,00 previsto per la giornata del giovedì, mantiene il diritto a fruire il giorno libero previsto per il lunedì successivo, considerato che matura comunque i 28 giorni di servizio stabiliti dalla norma.

Tale principio trova applicazione anche nei confronti del personale Specialità della Polizia di Stato impegnato in servizi continuativi esterni modalità indicate nell'art 7, comma 7, dell'Accordo Nazionale Quadro.

Si ritengono opportune, in conclusione, alcune osservazioni in relazione all'applicabilità della disposizione in esame anche al personale che, essendo normalmente addetto ad incarichi burocratici e quindi impiegato in servizi non continuativi, per esigenze di servizio sia chiamato per una o più settimane a collaborare in attività per le quali è prevista la turnazione dei servizi continuativi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che il beneficio può essere attribuito anche a quest'ultimo personale quando l'impiego nei servizi continuativi si protragga per il ciclo completo delle cinque settimane secondo la previsione del menzionato prospetto "A", ovvero, laddove l'impiego nei servizi continuativi sia meramente saltuario, si raggiunga comunque la somma dei 28 giorni di servizio svolto in tale tipo di turnazione.

Tale nuova interpretazione della normativa in esame troverà applicazione con la stessa decorrenza contrattuale di cui all'ultimo Accordo Nazionale Quadro.